

Dott. CESARE BIGNAMI<sup>2001</sup>  
NOTAIO20073 CODOGNO - VIA VITTORIO EMANUELE II° 31  
TEL. (0377) 32.378  
20145 MILANO - VIA TELESIO 15  
TEL. (02) 46.90.751  
COD. FISC. BGN CSR 51H21 F205JN. 83202 di Repertorio      N. 21802 di Raccolta  
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno, il giorno cinque del mese di dicembre;  
- 5 dicembre 2001 -

In Milano, nella casa in via Telesio n. 15.

Avanti a me Dottor Cesare BIGNAMI Notaio in Codogno, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano;

Senza l'assistenza dei testimoni perchè le parti che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge dichiarano di rinunciare d'accordo tra loro e col mio consenso.

Sono personalmente comparsi i signori:

- BORGOGELLI OTTAVIANI Piercarlo, pubblicitario, nato a Tivoli il 27 luglio 1948, residente in Milano, via Ripamonti n. 114;  
codice fiscali BRG PCR 48L27 L182D;
- GIANNITRAPANI Mauro, consulente, nato a Cornigliano il 21 ottobre 1933, residente in Milano, via Giuseppe Mussi n. 11;  
codice fiscale GNN MRA 33R21 D025D;
- BANFI Federico, consulente, nato a Milano il 4 luglio 1955, residente in Milano, via Niccolò Macchiavelli n. 42;  
codice fiscale BNF FRC 55L04 F205R;
- BIANCA Franco, regista, nato a Novi Ligure il 14 dicembre 1956, residente in Marnate (VA), via Donatello 192;  
codice fiscale BNC FNC 56T14 F965D;
- CORDERO DI MONTEZEMOLO Emanuela, dirigente, nata a Roma il giorno 1 novembre 1951, residente in Milano, via S. Francesco d'Assisi n. 6;  
codice fiscale CRD MNL 51S41 H501S;
- VITALE Francesca, avvocato, nata a Catania il 15 settembre 1962, residente in Acicastello (CT) via N. Sauro n. 69;  
codice fiscale VIL FNC 62P55 C351I;

Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, Cittadini Italiani, i quali, rinnovata la rinuncia ai testimoni, mi chiedono di ricevere questo atto con il quale si stipula e si conviene quanto segue:

- 1) E' costituita una Associazione denominata:  
"La Memoria del Teatro"
- 2) L'associazione ha sede in Milano, via Tommaso da Cazzaniga n. 9/4;
- 3) Oltre che dalle norme di legge, l'associazione sarà retta da quelle contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto che viene da me Notaio letto alle parti e, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, viene qui allegato sotto "A".
- 4) La durata della associazione è stabilita fino al 31

Registrato a Codogno  
il 11 DIC. 2001al N° 2113Serie 1

Atti Pubblici

Esatte L. 257.000di cui L. /

per INVIM

Il Procuratore  
f.to Selva ti

dicembre 2100;

- 5) A comporre il primo Consiglio Direttivo a tempo indeterminato, e coi poteri di statuto vengono eletti alla unanimità i qui comparsi signori Piercarlo Borgogelli Ottaviani, Mauro Giannitrapani, Emanuela Cordero di Montezemolo, Federico Banfi, Franco Bianca e Francesca Vitale.

Il signor Piercarlo Borgogelli viene nominato Presidente del Consiglio Direttivo;

- 6) Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato a svolgere presso le competenti autorità tutte le pratiche relative alla costituzione della Associazione.  
7) Spese e tasse di questo, annessa e dipendenti, sono a carico della Associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che pubblico per lettura da me datane unitamente all'allegato alle parti che lo approvano, e firmano con me Notaio.

Consta questo atto di un solo di foglio di carta uso bollo scritto a macchina da persona fida e da me Notaio completato a mano su tre intere facciate e fino a qui della quarta.

F.to Francesca Vitale

f.to Emanuela Cordero di Montezemolo

f.to Piercarlo Borgogelli Ottaviani

f.to Giannitrapani Mauro

f.to Bianca Franco

f.to Federico Banfi

f.to dott. Cesare Bignami Notaio

Allegato "A" al n. 83202/21802 di repertorio

#### STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "LA MEMORIA DEL TEATRO"

##### Denominazione - Sede - Durata

- 1) E' costituita la Associazione non riconosciuta  
"La Memoria del Teatro"  
con sede in Milano, via Tommaso da Cazzaniga n. 9/4;
- 2) La durata della Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

##### Oggetto

- 3) La Associazione ha come fine di promuovere la realizzazione di una Teatroteca e di un Museo Nazionale del Teatro.

L'Associazione svolge la propria attività nel settore della cultura e nasce dalla considerazione che nel nostro Paese esistono innumerevoli pinacoteche, biblioteche,

musei di arte antica e moderna, ma nemmeno una Teatroteca, cioè un luogo di pubblica fruizione in cui siano disponibili le registrazioni audiovisive (tali registrazioni potranno essere realizzate dalla stessa Associazione e dalle sue sedi regionali con la collaborazione di strutture specializzate) di tutti gli eventi teatrali e delle loro rielaborazioni, dei costumi, delle scenografie, delle prove, ecc. di uno degli elementi fondamentali della cultura: Il Teatro.

Nessuno si è mai preoccupato di serbare adeguata e sistematica memoria di tali eventi i cui valori sono assolutamente evidenti ed indiscutibili.

Lo scopo dell'Associazione è quindi quello di sensibilizzare le istituzioni pubbliche comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee e le strutture, le aziende e le fondazioni private sulla necessità di realizzare una serie di Teatroteche e quindi un Museo Nazionale del Teatro, di promuovere la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione delle due fasi del progetto, di gestire la produzione delle registrazioni su supporto digitale delle rappresentazioni teatrali necessarie per gli archivi delle teatroteche e la raccolta dei materiali necessari per la realizzazione del Museo.

Per quanto riguarda la Teatroteca, si tratta di individuare nella realtà cittadina un luogo dove poter cominciare a raccogliere, catalogare, archiviare ed esporre tutto il materiale riguardante il teatro, da quello classico, a quello moderno, a quello comico, ai musical fino al teatro dialettale e nel contempo iniziare istituzionalmente la registrazione di tutti gli spettacoli teatrali messi in scena.

Per quanto riguarda il Museo nazionale del Teatro si tratta di trovare un edificio esistente o costruire un edificio adeguato che possa ospitare il Museo stesso. Negli spazi del Museo troveranno sistemazione con il supporto delle più moderne e spettacolari tecnologie di organizzazione, gestione, consultazione e visione, oltre alla teatroteca, che avrà preso nel frattempo notevole consistenza, anche ampie raccolte di documenti cartacei, alcuni trasformati in realtà virtuali, altri esposti in originale, raccolte di nastri audio, di costumi, di scenografie, ecc. e soprattutto un grande spazio auditorium per ospitare spettacoli teatrali e per proiettare i supporti digitali della videoteca.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non ha discriminazioni di carattere politico, religioso o razziale.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà organizzare direttamente od indirettamente spettacoli,



rassegne, concorsi, stages, seminari e qualsiasi altra manifestazione culturale e/o spettacolare che abbia come riferimento il teatro in qualsiasi delle sue forme.

Per il miglior raggiungimento dello scopo l'associazione potrà avvalersi della consulenza e della collaborazione di persone o società esterne di servizi, di PR, o di qualsiasi altro genere possano contribuire al raggiungimento dello scopo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale infine l'Associazione potrà gestire e/o prendere in locazione immobili, attrezzature o strutture mobili ed immobili, essere proprietari di tali beni, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

#### Associati

- 4) Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari, Soci Sostenitori.

La qualità di Socio fondatore è attribuita ai soci che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione; la qualità di Socio onorario è attribuita con il voto del Consiglio Direttivo a personalità eminenti nel campo della cultura e del Teatro e dello spettacolo.

Acquista la qualità di Socio Ordinario chiunque ne abbia fatto domanda, accompagnata dalla presentazione di un Socio ordinario o onorario, che sia stata accolta dal Consiglio Direttivo della Associazione.

La qualità di Socio Sostenitore, che spetta alle persone fisiche, enti pubblici e privati che contribuiscono finanziariamente alla vita della Associazione, è attribuita dal Consiglio Direttivo.

- 5) La qualità di associato non è trasmissibile. Gli associati possono recedere dalla Associazione con le modalità e termini previsti dall'art. 24 C.C..

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi. Al recesso e all'esclusione dell'associato si applica la disciplina contenuta nell'art. 24 C.C..

#### Patrimonio - Entrate - Gestione

- 6) Il patrimonio della Associazione è costituito dai contributi periodici dei Soci Ordinari come disciplinati dal presente statuto, nonché dal ricavato delle attività e manifestazioni organizzate dalla Associazione e dai fondi di riserva in cui dovranno essere accantonate le eventuali eccedenze di bilancio.

Entreranno, altresì, a far parte del patrimonio i beni mobili, immobili, attraverso accettazione di eredità

legali, donazioni, i diritti immateriali, ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n. 633 sulle opere letterarie e artistiche realizzate nel quadro dell'attività della Associazione.

Costituiscono inoltre entrate della Associazione i contributi, i finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e da altri Enti, Associazioni e privati e dai Soci sostenitori.

- 7) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i quattro mesi successivi alla chiusura il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo che viene reso noto mediante invio, per estratto, a tutti gli Associati e pubblicazione sempre per estratto nella Rivista Ufficiale della Associazione.
- 8) I Soci Ordinari e i Soci Sostenitori sono tenuti a versare un contributo annuo che viene fissato dal Consiglio Direttivo.

#### Organi

- 9) Sono organi della Associazione:
- L'Assemblea degli associati;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Presidente;
  - Le Sezioni Regionali o Interregionali, che siano istituite dal Consiglio Direttivo;
- Sono altresì organi consultivi della Associazione:
- Il Comitato Didattico;
  - Il Comitato Editoriale.

#### L'assemblea

- 10) L'assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative.
- Ogni associato ha diritto ad un voto.
- 11) E' di competenza dell'Assemblea:
- a) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
  - b) deliberare sulla responsabilità degli amministratori;
  - c) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame;
  - d) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e sulla devoluzione del patrimonio della Società in caso di suo scioglimento.
- 12) L'assemblea della Associazione è convocata almeno una volta ogni due anni.
- L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso pubblicato nella Rivista Ufficiale della Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché le materie da trattare all'ordine del giorno.



- 13) Salvo quanto previsto al successivo art. 14 le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni che hanno ad oggetto le modificazioni dello Statuto, devono essere adottate con le maggioranze di cui sopra, su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati potranno delegare altri associati a rappresentarli in assemblea; ciascun associato non potrà comunque ricevere più di 3 (tre) deleghe;

- 14) Per la nomina di componenti il Consiglio Direttivo ogni associato potrà esprimere il proprio voto per un numero di candidati pari a 2/3 arrotondato per eccesso del numero complessivo dei consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

#### Il Consiglio Direttivo

- 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, secondo quanto verrà stabilito dall'assemblea. I soci fondatori faranno parte del consiglio direttivo fino allo scioglimento dell'associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea che li elegge, anche a tempo determinato.

All'interno del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti cariche:

- 1 Presidente
- 2 Vicepresidenti
- 1 Tesoriere
- 1 Segretario

Le prime quattro cariche saranno elette dal Consiglio Direttivo, mentre per quanto riguarda la carica di Segretario, sarà il Presidente a scegliere fra i membri del consiglio chi ricoprirà questa carica.

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario potranno essere remunerati con un compenso che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza, sulla base dell'impegno richiesto. Gli altri Consiglieri saranno genericamente membri del consiglio e non saranno remunerati, ma potranno ricoprire eventualmente cariche quali Presidente del comitato didattico od editoriale o Responsabile del coordinamento delle sezioni regionali ed in quel caso potranno essere remunerati su delibera del consiglio direttivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

componenti del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli nominando, nell'ordine della graduatoria, i non eletti alla precedente nomina. I componenti nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri eletti.

- 16) Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi della società che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi della Associazione medesima.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) convocare l'Assemblea e stabilire le modalità della votazione;
  - b) redigere e approvare il bilancio consuntivo;
  - c) vigilare sul funzionamento della Associazione, e sull'attività degli altri organi, ivi comprese le Sezioni Regionali o Interregionali istituite;
  - d) nominare nel proprio seno il Presidente della Associazione, qualora non vi provveda l'assemblea;
  - f) nominare tra i suoi componenti il Tesoriere della Associazione con compiti di controllo contabile sull'attività della Associazione, qualora non vi provveda l'assemblea;
  - g) nominare i componenti del Comitato Editoriale e Didattico, qualora si decida di costituire detti Comitati;
  - h) elaborare e approvare i regolamenti delle attività dei Comitati.
- 17), Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o, per i Consigli Direttivi successivi al primo, su richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
- 18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti di esso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### Il presidente

- 19) Il Presidente della Associazione dura in carica per il periodo di volta in volta determinato al momento della sua nomina.
- 20) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.
- Il Presidente della Associazione presiede l'Assemblea e



il Consiglio Direttivo dirige, coordina e sovrintende al funzionamento della Associazione e a tutte le operazioni relative con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari; insieme al Tesoriere provvede alla gestione degli affari correnti; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, informa il Consiglio Direttivo dell'attività compiuta, relazionando sul proprio operato alla prima riunione consiliare successiva.

Il Presidente può nominare un Segretario da scegliere anche fra gli estranei al Consiglio Direttivo, per essere da questi coadiuvato nell'espletamento dei propri compiti e sotto la propria direzione.

#### Comitati

- 21) I Comitati Editoriale e Didattico hanno compiti di impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza sui temi attinenti l'oggetto della Associazione che sono proposti dal Consiglio Direttivo; esprimono pareri e formulano proposte sulle materie di loro competenza relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività in corso.

Formulano il loro parere sul regolamento della propria attività, elaborato e approvato dal Consiglio Direttivo, possono essere invitati ad assistere alle riunioni dal Consiglio Direttivo ove si discuta di materie di loro competenza.

- 22) I membri del Comitato Editoriale e Didattico sono nominati dal Consiglio Direttivo anche tra persone non associate.

#### Sezioni Regionali e Interregionali

- 23) Le Sezioni Regionali e Interregionali sono organi decentrati della Associazione.

Esse hanno il compito di esercitare tutte le attività che rientrano nell'oggetto della Associazione, di interesse eminentemente locale.

Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo della Associazione in ogni Regione

Per l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la associazione.

- 24) Per lo svolgimento delle loro attività, le Sezioni Regionali o Interregionali istituite hanno a disposizione il 20% delle quote annuali versate entro l'anno solare dai soci afferenti alla Sezione medesima, oltre a fondi provenienti da contributi, elargizioni, offerte da chiunque provenienti che siano state da esse raccolte.

- 25) La Sezione Regionale e Interregionale è composta da Soci

Onorari e Ordinari residenti nella regione o nel territorio interregionale cui esse fanno capo; è retta da un Consiglio di sezione composto da un numero dispari di membri tra tre e nove, che elegge nel suo seno un Presidente di Sezione.

Il Consiglio, che dura in carica due anni, è nominato a maggioranza dei Soci Onorari o Ordinari afferenti alla Sezione.

La nomina deve essere notificata al Consiglio Direttivo della Associazione.

Per il funzionamento del Consiglio di Sezione si applicano le regole previste per il Consiglio Direttivo della Associazione.

- 26) Le iniziative delle Sezioni Regionali o Interregionali, da porre in essere entro i limiti dei fondi, che la Sezione ha a disposizione, devono essere coerenti con i programmi di attività della Associazione.

Dello svolgimento di attività e di iniziative che comportino uscite, la Sezione dovrà comunque tenere una contabilità secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo della Associazione.

Il Presidente della Sezione risponde nei confronti degli organi centrali della Associazione delle attività della Sezione e della loro conformità ai programmi e ai fini della Associazione.

#### Scioglimento - Liquidazione - Estinzione

- 27) Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione della Associazione, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, restano regolati dalle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazione allo stesso.

#### Disposizioni Finali

- 28) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Milano, 3 dicembre 2001

F.to Francesca Vitale  
 f.to Emanuela Cordero di Montezemolo  
 f.to Piercarlo Borgogelli Ottaviani  
 f.to Bianca Franco  
 f.to Giannitrapani Mauro  
 f.to Federico Banfi  
 f.to dott. Cesare Bignami Notaio



Copia conforme all'originale  
 composta di cinque fogli.

dal mio studio, li 11 DIC. 2001

*[Handwritten signature]*



VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore sedici in Milano presso la sede sociale a seguito di regolare convocazione a norma di statuto, si è riunita in sessione straordinaria l'assemblea dell'Associazione "La Memoria del Teatro" con sede a Milano, via Freguglia 10, codice fiscale e partita IVA n. 06870030969, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie
- 2) Variazione sede sociale
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti in collegamento telematico i seguenti signori:

Vitale Francesca Romana, Vitale Pia Alessandra, Ratta Antonella, La Vigna Ilaria Ylda Luisa, Cariani Umberto Senatore, Rossi Daniela Grazia, Portozo Luciano Giuseppe, Massaro Laura Vincenzina Maria, Nicotra Ferdinando Giovanni Maria, Foti Gabriella, costituenti la totalità dei soci dell'associazione.

Assume la presidenza il presidente del consiglio direttivo la signora Francesca Romana Vitale la quale nomina quale segretario addetto alla redazione del presente verbale la signora Alessandra Pia Vitale.

Il presidente constatata e fatta constatare la presenza della totalità dei soci testé elencati, introduce il primo punto all'ordine del giorno comunicando all'assemblea che al fine di adeguare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e p.m.f. lo statuto sociale, si rende necessario modificare lo stesso, variando la sede legale ad fini di una più efficiente gestione opa-

FF

PAV

rativa. Dopo una breve discussione il presidente viene invitato dai soci alla lettura del nuovo statuto.

Terminata la lettura dello statuto il presidente invita l'assemblea ad esprimersi in merito all'approvazione dello statuto.

L'assemblea dopo breve consultazione all'unanimità  
delibera

Di approvare il nuovo statuto sociale come da allegato A al presente verbale dando mandato al presidente o ad un suo delegato al deposito dello stesso per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

In merito al secondo punto all'ord. il presidente comunica all'assemblea che a seguito dei positivi riscontri dell'attività sociale svolta nella città di Catania è più opportuno trasferire la sede legale al fine una più agevole gestione operativa, mantenendo comunque una sede secondaria a Milano.

Dopo breve discussione, l'assemblea in accordo con la proposta del presidente all'unanimità  
delibera

di trasferire la sede legale da Milano via Carlo Farini 10 a Catania via Giacomo Leopardi 141 ed istituire una sede secondaria in Milano via Fontana 22.

Nell'altro momento a deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 17:15 dopo lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente

Il segretario


Francesca Romana Vitale

Alessandra Pia Vitale

*Francesca Romana Vitale*

*Pia Alessandra Vitale*

RECISTRO  
1336  
12/02/2011  
RISOLUZIONE  
337,00  
FARMACIA S.P.A. (CARNI)  
di Via...  
A



ALLEGATO A AL VERBALE D'ASSEMBLEA DEL 29 marzo 2021

ASSOCIAZIONE CULTURALE "La Memoria del Teatro ETS"

**STATUTO SOCIALE**

**Art. 1 COSTITUZIONE** - E' costituita con riferimento all'Art. 18 della Costituzione Italiana ed in base agli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile, l'Associazione Culturale denominata: " La Memoria del Teatro ETS ".  
L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 2 SEDE** - L'Associazione ha sede in Catania 95126 via Giacomo Leopardi n. 141 e sede distaccata in Milano 20122 via Fontana, n. 22

L'Assemblea dei soci potrà stabilire l'apertura di nuove sedi in territorio italiano e all'estero.

**Art. 3 SCOPI ED OGGETTO SOCIALE** - L'Associazione è apartitica e non persegue scopi di lucro. La propria attività è finalizzata al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura. Le attività dell'associazione e le sue

finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- ◆ Promuovere e diffondere la cultura teatrale e musicale;
- ◆ L'organizzazione, e/o produzione diretta o indiretta, di spettacoli di teatro, di danza e di musica jazz, classica, popolare, di ricerca, di tradizione, di avanguardia, eventi, festival, rassegne, concorsi, stages, seminari, proiezioni, gruppi di ricerca e di studio, laboratori teatrali, manifestazioni da strada, iniziative editoriali e multimediali, mostre d'arte e di fotografia, spettacoli e cortometraggi cinematografici, e qualsiasi altra manifestazione che abbia come riferimento il teatro, lo spettacolo e la cultura in qualsiasi forma;
- ◆ La promozione di iniziative per raccolte di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- ◆ La promozione, organizzazione e gestione di iniziative di servizi, attività culturali, ludiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze degli associati, come l'organizzazione di un servizio interno di

somministrazione di bevande e alimenti al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;

- L'organizzazione e la gestione di corsi di orientamento e formazione professionale nell'ambito del settore teatrale, musicale e dello spettacolo in genere.
- L'insegnamento della storia e della tecnica musicale e teatrale.
- L'esercizio di tutte le funzioni che le venissero demandate in virtù di regolamenti e disposizioni di autorità o per deliberazione dell'Associazione stessa;
- La promozione di incontri, manifestazioni, dibattiti aventi come obiettivo la sempre maggiore diffusione e conoscenza del teatro e della musica;
- L'adesione ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e la collaborazione con enti pubblici e privati;

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività: a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente del terzo settore la cui attività prevalente è non commerciale, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

**Art. 4 DURATA** - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

**Art. 5 ORGANI** - Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente

d. il Revisore Unico del Conti o Collegio dei Revisori se necessario

Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali ed esse sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

**Art. 6 ASSEMBLEA** - L'Assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola la vita associativa, è composta da soci fondatori e soci effettivi ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie: essa può svolgersi anche in modalità telematica.

**Art. 7 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA** - La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo comunicazione scritta ed inviata tramite e-mail o fax ad ogni socio, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella Sede Sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere: sede, data ed ora e l'elenco delle materie da trattare sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea potrà tenersi sia in presenza che in via telematica.

L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo, anche per richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'Art. 20 c.c. e comunicata via mail alla PEC dell'associazione. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 8 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA** - Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci, a



MA

condizione che siano in regola con il versamento della quota annua. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale; tutti i soci hanno diritto ad un voto ed è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto al voto; ciascun socio può essere portatore di solo due deleghe.

**Art. 9 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA** - Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale del diritto di intervento alle Assemblee: egli regola la discussione, controlla l'esito delle votazioni e ne proclama il risultato.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

**Art. 10 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA** - Sono compiti dell'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria:

a) deliberare sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'associazione;

- 
- b. deliberare ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
  - c. stabilire l'entità della quota associativa annuale sulla base dei bilanci approvati;
  - d. nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
  - e. eleggere eventualmente il revisore o i membri del Collegio dei Revisori e adottare eventuale azione di revoca di tale Organo;
  - f. decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ovvero i soci riterranno opportuno sottoporre.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a. deliberare le modifiche statutarie;
- b. approvare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione e deliberare su eventuali modifiche;
- c. deliberare in merito alla trasformazione dell'Associazione in società di capitali ai sensi della legge 23.03.1981 n° 91 e per gli effetti della legge 18.02.1983 n° 50;
- d. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

**Art. 11 APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI** - Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, sia in prima che in

seconda convocazione, ad eccezione di quelle riguardanti lo scioglimento dell'Associazione di cui al successivo Art. 29, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le delibere sono rese note agli associati con l'affissione nella sede sociale per un tempo non inferiore a giorni 30 decorrente dalla delibera.

E' tuttavia consentito agli associati, in qualunque momento, consultare i libri dell'Associazione.

**Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri: il Presidente, il vicepresidente ed un consigliere. Il numero dei consiglieri può essere elevato fino a quindici. Il Consiglio Direttivo nomina un segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta l'anno per l'elaborazione del bilancio consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In via straordinaria si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e delle riunioni è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**Art. 13 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** - Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla

gestione amministrativa e tecnica dell'associazione. Tra l'altro il Consiglio

Direttivo:

- a. cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- b. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci anche eventualmente delegando un Consigliere a tale funzione;
- d. predispone e redige i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- e. designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
- f. convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
- g. delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

**Art. 14 IL PRESIDENTE** - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio.

L'associazione tramite il Presidente, suo legale rappresentante, potrà fare ricorso al credito bancario o a qualsivoglia operazione economica e finanziaria atta a rendere liquidi ed esigibili i propri crediti o necessaria al conseguimento della liquidità indispensabile per il raggiungimento degli scopi sociali. A titolo esemplificativo il Presidente od in caso di sua assenza il Vice presidente, potrà accendere c/c con scopertura bancaria, riscuotere somme, acquistare, vendere o permutare beni mobili ed immobili, etc.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

**Art. 15 IL VICEPRESIDENTE** - Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni; allo stesso sono attribuiti in maniera disgiunta dal Presidente i poteri di firma anche su titoli ed assegni di c/c bancario.

**ART. 16 IL REVISORE UNICO DEI CONTI** - Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori.

**Art. 17 SOCI** - L'Associazione è aperta a tutte le persone e riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e accettano lo Statuto Sociale apportando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i soci maggiori d'età hanno uguali poteri, diritto di voto e responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'associazione è aperta a tutte le persone, senza distinzione di nazionalità, di razza, di lingua, di opinione o di appartenenza politica

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

I soci in numero indeterminato sono suddivisi in:

a. **SOCI FONDATORI**. Sono i Soci che hanno costituito l'Associazione; tuttavia tale qualifica non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti agli altri soci.

b. **SOCI ORDINARI**. Sono i soci che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, nel corso della sua esistenza, per partecipare alla vita sociale ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo.

6/11  
12/11

c. **SOCI ONORARI.** Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire di tutti i servizi che l'Associazione offre, di partecipare alle attività che sono promosse dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

**Art. 18 AMMISSIONE** - Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a. presentare domanda alla segreteria dell'Associazione, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte e allegando copia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
- b. accettare le norme del presente Statuto.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, ed al pagamento della quota associativa; tale ammissione potrà essere deliberata, entro sessanta giorni dal ricevimento, anche da un Consigliere delegato

all'istruttoria che apporrà specifico timbro di conferma sul modulo. In caso di domande di ammissione a Socio di minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto termine di giorni sessanta decorrente dal ricevimento della domanda, la stessa si intenderà respinta.

**Art. 19 DIRITTI DEI SOCI** - La qualità di Socio dà diritto di frequentare i locali sociali, partecipare alle manifestazioni, concerti, rassegne organizzate dall'Associazione, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo a proporre allo stesso la rappresentazione o produzione di spettacoli, rappresentazioni o concerti

**Art. 20 DECADENZA DEI SOCI** - I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute non consone allo scopo associativo, o dannose per gli interessi che si prefigge l'Associazione, o che costituiscono ostacolo al buon andamento ed armonia del sodalizio.



MA  
FR

**Il Socio escluso nulla potrà pretendere nei confronti dell'Associazione.**

A carico del Socl possono essere adottati i provvedimenti di Ammonizione e Sospensione.

**Art. 21 PATRIMONIO** - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo

dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117\_17.

6  
P  
M

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

**Art. 22 BILANCIO** - Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve

rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**Art. 23 ESERCIZI SOCIALI** - Gli esercizi sociali e finanziari iniziano il 1° gennaio e terminano al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo ed il conto economico.

**Art. 24 AVANZI DI GESTIONE** - L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria al fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti,

FV  
AA

attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

**ART 25 PERSONALE E VOLONTARI** - L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Il volontario, associato o meno, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**Art. 26 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE** - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, del consiglio direttivo ed il libro soci.

**Art. 27 TRASFORMAZIONE** - L'Assemblea in sede straordinaria potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.

**Art. 28 CLAUSOLA COMPROMISSORIA** - Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proibiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

**Art. 29 SCIoglimento** - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previa parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017. Lo scioglimento potrà essere

FA  
KA

deliberato anche a seguito dell'impossibilità del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

**Art. 30 NORME TRANSITORIE** - Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

**Art. 31 NORMA FINALE** - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.